

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina, nella seduta del 17.12.2013,

Rilevato

- a- che la riforma dello “Ordinamento della Professione Forense” di cui alla legge 31.12.2012 n. 247 (di seguito “Legge Professionale”) all’art. 41 ha innovato, tra l’altro, la disciplina del tirocinio professionale;
- b- che ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 41 comma 13° della “Legge Professionale”, fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della nuova disciplina del tirocinio, *“si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”* e comunque, la materia dell’accesso all’esame di abilitazione, ai sensi dell’art. 48 della stessa legge, *“Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, (...) resta disciplinat(a) dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio”*;
- c- che, in ragione della disciplina sopracitata, le principali fonti normative che disciplinano lo svolgimento della pratica forense nell’attuale fase transitoria, vigenti nelle parti attualmente espressamente od implicitamente non modificate dalla nuova disciplina, sono quelle di seguito richiamate:
 - R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, convertito con modificazioni nella L. 22/01/1934 n. 36 (Ordinamento delle professioni di Avvocato e Procuratore) e successive modifiche ed integrazioni (in prosieguo definita “Legge Professionale”);
 - R.D. 22/01/1934 n. 37 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 22/11/1933 sull’ordinamento della professione di Avvocato);
 - L. 24/7/1985 n. 406 (Modifiche alla disciplina degli esami di Avvocato);
 - D.P.R. 10/4/1990 n. 101 (Regolamento relativo alla Pratica Forense per l’ammissione all’esame di Avvocato);
 - L. 04/3/1991 n. 67 (Modifiche alle disposizioni sull’Ordinamento delle professioni di Avvocato);
 - D.M. 11/12/2001 n. 475 (Scuole di specializzazione per le professioni legali);
 - Codice Deontologico Forense.
- d- che la materia ha formato oggetto di chiarimenti resi dal Consiglio Nazionale Forense con Circolare 7.06.2013 n. 11;
- e- che la disciplina secondaria dettata in materia dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina con il “Regolamento della pratica professionale” deliberato nella seduta del 6/02/2007 è conforme alla disciplina transitoria e può trovare tuttora applicazione fino all’approvazione del Decreto Ministeriale che detterà il regolamento di attuazione in materia di tirocinio, che conferirà piena efficacia alle disposizioni di cui all’art. 41 L. 247/2012;
- f- che purtuttavia, al fine dell’opportuno coordinamento con le norme della legge n. 247/2012 di diretta applicazione, appare necessario dettare le seguenti disposizioni integrative della disciplina del tirocinio,

Tanto premesso

Delibera

di approvare le seguenti disposizioni integrative del proprio “Regolamento della pratica professionale” approvato nella seduta del 6/02/2007

1. CORSI e/o MASTER UNIVERSITARI e POST-UNIVERSITARI

Fino alla data di approvazione del Decreto Ministeriale dettante il regolamento del tirocinio professionale, la partecipazione a corsi e/o master universitari e/o postuniversitari non darà titolo alla riduzione ad un anno del periodo di frequenza degli studi legali.

2. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI LEGALI:

Il conseguimento del diploma presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, di cui all'art. 16 D. Lgs. 17/11/1997 n. 398 e successive modificazioni, sarà valutabile e computabile al fine del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, limitatamente al periodo di anni uno (conformemente al Parere CNF 4/2013, richiamato dalla Circolare CNF n. 11 del 7.06.2013), anche in assenza della contestuale iscrizione nel registro dei praticanti avvocato.

Ai fini del presente articolo, la mera frequenza ai relativi corsi senza il conseguimento del titolo non consentirà alcuna riduzione del periodo di tirocinio.

3. SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il tirocinio potrà essere svolto anche in costanza di rapporto di lavoro subordinato part-time, purché sia organizzato e regolato con modalità ed orari tali da assicurarne la piena effettività e continuità e ciò non dia luogo ad alcun concreto conflitto di interessi.

A tal fine, la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti in costanza di rapporto di lavoro subordinato dovrà essere corredata da una dettagliata relazione, controfirmata dall'Avvocato con cui si svolga il tirocinio, che riporti: a- la natura del rapporto di lavoro e l'entità dell'impegno che comporti; b- il quadro orario in cui il part-time sia in concreto articolato; c- le modalità e gli orari con cui il tirocinio stesso sia organizzato, con l'espressa evidenziazione delle condizioni che consentano l'esercizio del patrocinio.

Il Praticante Avvocato ha obbligo di comunicare all'Ordine Forense l'eventuale instaurazione di rapporto di lavoro subordinato nel corso del proprio tirocinio. La comunicazione dovrà avvenire nelle forme e con i contenuti propri della relazione di cui al comma che precede.

4. DISCIPLINA APPLICABILE AI PRATICANTI ABILITATI

L'iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio resta subordinata alle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 L. 247/2012.

5. GIURAMENTO

I Praticanti Avvocato che conseguiranno l'abilitazione al patrocinio entro il 31.12.2014 avranno obbligo di prestare il giuramento innanzi il Presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 RDL 1578/1933 (in conformità al Parere del CNF del 22.05.2013).